

*AZIENDA TERRITORALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA*

- Ufficio dei Procedimenti disciplinari (UPD). Disposizioni organizzative -

Indice

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Fonti

Articolo 3 – Competenza e composizione dell'U.P.D.

Articolo 4 – Funzionamento dell'U.P.D.

Articolo 5 - Ruolo dell'Ufficio competente in materia di risorse umane

Articolo 6 – Competenze disciplinari del dirigente e rapporti con l'U.P.D.

Articolo 7 – Norme finali e di rinvio

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente atto disciplina la composizione e il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di seguito denominato U.P.D., individuato ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 D.Lgs. n. 165/2001, secondo la ripartizione di competenze con il dirigente responsabile della struttura ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano nei casi di violazione dei propri doveri d'ufficio come specificati dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, e nel codice di comportamento, da parte del personale dipendente dell'A.T.E.R. di Matera, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi, nonché dagli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. L'entità delle sanzioni rileva ai fini della ripartizione della competenza tra il dirigente della struttura e l'U.P.D..

ARTICOLO 2 - FONTI

1. L'U.P.D. osserva le norme contenute agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 – come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, dal D.Lgs. n. 116/2016 e dal D.Lgs. n. 75/2017 – nonché nei CCNL vigenti, oltre che le disposizioni del presente atto, nel rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia del contraddittorio.
2. Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01, le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti, fino all'art. 55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma del codice civile.

ARTICOLO 3 - COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL' U.P.D.

1. L' U.P.D. è l'organo competente in ordine alle infrazioni disciplinari punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, ascrivibili al personale indicato all'art.1 comma 2 del presente atto.

2. L' U.P.D. è competente per la contestazione dell'addebito, per l'istruttoria del procedimento e per l'adozione del provvedimento finale.
3. L'UPD è costituito da n. 3 componenti nominati con deliberazione dell'Amministratore Unico, che individua il Presidente, il Vice-Presidente e nomina contestualmente i componenti supplenti.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. In caso di assenza o di legittimo impedimento di uno di essi, il componente assente è sostituito con uno dei componenti supplenti.
5. Tutte le adunanze dell'U.P.D. si svolgono in forma non pubblica, e di ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti dell'U.P.D..
6. In caso di grave, oggettivo ed assoluto impedimento, obbligo di astensione o incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e segg. c.p.c. e del codice di comportamento di uno dei componenti dell'U.P.D., subentra il componente supplente.
7. Il Presidente coordina l'attività dell'U.P.D., cura le attività relative alle eventuali sostituzioni, firma tutti gli atti del procedimento disciplinare secondo le determinazioni dell'U.P.D..
8. Una volta investito del procedimento, l'U.P.D. nella composizione determinata all'inizio del procedimento, rimane competente fino alla sua definizione, anche in caso di cessazione dell'incarico. L' U.P.D. rimane altresì competente per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, ancorché rientrante nella competenza del dirigente ai sensi dell'art. 6 comma 1, qualora, all'esito dell'istruttoria, valuti tale sanzione appropriata all'infrazione accertata rispetto a quella più grave inizialmente prospettata.
9. L' U.P.D. è competente per le infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7 e 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel qual caso le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal Presidente, in applicazione dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. L'U.P.D. è altresì competente per le infrazioni commesse dai Dirigenti e dal Direttore.
10. L' U.P.D. vigila, unitamente ai Dirigenti e alle strutture di controllo interno, sull'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente operando in accordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, conformandosi alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ARTICOLO 4 - FUNZIONAMENTO DELL' U.P.D.

1. L' U.P.D., ricevuta segnalazione o comunque acquisita conoscenza di fatti e condotte perseguibili disciplinarmente, provvede alla contestazione dell'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il relativo procedimento con l'adozione del provvedimento finale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art 55 bis D.lgs. n. 165/01 e s.m.i., salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55-ter.
2. La segnalazione all' U.P.D. non determina di per sé l'avvio del relativo procedimento, il quale è attivato solo qualora all'esito dell'attività preistruttoria svolta, l'U.P.D. valuti ricorrerne i presupposti.
3. Qualora il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'attività giudiziaria, trova applicazione l'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001.
4. Ai fini della valutazione preliminare, anche per verificare la propria competenza a procedere, l'U.P.D. provvede ad acquisire le risultanze del fascicolo personale del dipendente relative all'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di acquisizione della notizia del fatto.

5. Qualora l'U.P.D., all'esito della preistruttoria, ritenga che la sanzione rientri nella competenza del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato, trasmette gli atti con immediatezza al dirigente competente per gli eventuali adempimenti conseguenti.
6. I termini del procedimento disciplinare sono quelli previsti dall'art. 55 bis del D.lgs 165/2001.
7. La contestazione contiene la descrizione dei fatti che danno origine al procedimento e, ove non siano necessarie particolari incombenze istruttorie preliminari, la convocazione per l'audizione personale del dipendente innanzi all' U.P.D. avviene nel rispetto dei termini a tal fine fissata dall'art. 55-bis D.Lgs.165/2001.
8. Dell'audizione personale del dipendente, del suo difensore o procuratore, è redatto verbale sottoscritto da tutte le parti intervenute. Del pari è redatto verbale dell'audizione degli eventuali testimoni sentiti dal collegio dandosi conto della documentazione acquisita al procedimento.
9. Al termine dell'istruttoria, il collegio redige relazione descrittiva delle attività svolte, con illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni alla base della decisione, di archiviazione o di irrogazione della sanzione, assunta a conclusione del procedimento.
10. L'U.P.D. collegialmente adotta tutti gli atti del procedimento disciplinare fino al provvedimento finale e gli eventuali provvedimenti cautelari, comunicati agli interessati dal Presidente.
11. Ferme le altre modalità stabilite dall'art. 55-bis comma 5 D.Lgs. n. 165/2001, le comunicazioni in via telematica sono eseguite alla casella di posta ordinaria e certificata assegnata gratuitamente al dipendente dall'amministrazione, salvo che il dipendente non indichi successivamente alla contestazione altro indirizzo di posta elettronica per le finalità del procedimento.

ARTICOLO 5 – RUOLO DELL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA DI RISORSE UMANE

1. Il Presidente, o componente all'uopo delegato, cura i rapporti con i componenti e le convocazioni del collegio, la verbalizzazione delle operazioni e gli adempimenti richiesti dalle attività istruttorie, cura la custodia e la conservazione degli atti relativi al procedimento, l'accesso ai documenti da parte dell'interessato o del suo difensore. L'annotazione dei provvedimenti adottati nel fascicolo personale del dipendente e l'esecuzione alla sanzione irrogata che abbia effetti sul trattamento giuridico ed economico del lavoratore, sarà di competenza dell'Ufficio dell'Azienda competente in materia di risorse umane. Il Presidente cura, altresì, le comunicazioni alla diversa amministrazione presso la quale il dipendente responsabile di infrazione sia stato trasferito, ai sensi dell'art. 55-bis comma 8 D.Lgs. n. 165/2001.
2. Il Direttore dispone d'ufficio la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente colpito da misure restrittive della libertà personale, e ne informa immediatamente l'U.P.D. per le valutazioni in ordine all'avvio dell'azione disciplinare e alla eventuale adozione, nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicabile, della misura cautelare della sospensione dal servizio anche oltre il termine dello stato di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale.
3. Il Direttore cura altresì la comunicazione all'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 delle informazioni relative all'avvio dei procedimenti disciplinari e alle sanzioni applicate, osservate le disposizioni a tutela della riservatezza come ivi previste.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DISCIPLINARI DEL DIRIGENTE E RAPPORTI CON L'U.P.D.

1. Il Dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente, ha competenza disciplinare per le infrazioni punibili con la sanzione del rimprovero verbale, ove prevista dal CCNL applicabile.

2. La sanzione è applicata, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati. Il dirigente comunica l'irrogazione della sanzione all'ufficio competente in materia di risorse umane affinché sia annotata nel fascicolo personale del dipendente.
3. Qualora ritenga che l'infrazione rilevata comporti l'applicazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale, Il Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato, provvede immediatamente e comunque entro 10 giorni, a farne segnalazione all'U.P.D., fornendo analitica descrizione dei fatti che danno origine a responsabilità disciplinare ed allegando ogni atto relativo.
4. Il Dirigente dell'ufficio, dispone la sospensione dal servizio del dipendente del proprio ufficio, nelle ipotesi e nei termini di cui al comma 3-bis dell'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 7 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'A.T.E.R. di Matera. La pubblicazione ha valore ai fini della conoscenza e diffusione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato o richiamato, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei CCNL vigenti in materia di procedimenti disciplinari.
3. Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data della sua adozione da parte dell'organo competente, per infrazioni commesse o conosciute successivamente a tale data.